COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1999

relativa alla misura di aiuto di Stato cui la Regione Sardegna (Italia) ha dato esecuzione in favore del settore lattiero-caseario

[notificata con il numero C(1999) 902]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2000/580/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati [1] a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I

PROCEDIMENTO

(1) In seguito ad un reclamo, con lettera del 24 gennaio 1996, la Commissione ha invitato il governo italiano a notificare le misure d'aiuto oggetto della deliberazione n. 47/17, del 24 ottobre 1995, della Giunta regionale della Regione Sardegna (in prosieguo: «la delibera n. 47/17»).

(2) Con lettera del 1º marzo 1996 la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato le misure in oggetto.

(3) Con lettera in data 16 ottobre 1996, la Commissione informava l'Italia in merito alla propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in esame.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati, che ha trasmesso all'Italia offrendole l'opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 17 giugno 1997.

II

DESCRIZIONE

(6) L'articolo 16 della legge regionale della Regione Sardegna del 13 luglio 1962, n. 9 (in prosieguo: «la legge n. 9/62») prevede la concessione di un aiuto sotto forma di un abbuono dei tassi di interesse su prestiti a breve termine per la gestione di cooperative e di associazioni di produttori operanti nel settore della trasformazione del latte ovino e caprino in formaggio. L'articolo 16 prevede un tasso di interesse massimo a carico dei beneficiari del 2 % e la concessione di una garanzia regionale sui prestiti fino all'80 % dell'importo dovuto. La legge in esame non è mai stata notificata a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato. Pertanto, la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto ivi previsto non è mai stata esaminata.

(7) La delibera n. 47/17 stabilisce le modalità di concessione degli aiuti previsti dall'articolo 16 della legge n. 9/62 per la campagna 1995/96. Non è stata fornita alcuna informazione circa le modalità di applicazione adottate per le campagne precedenti.

(8) I tipi di prestito previsti sono i seguenti:

a) prestiti per la gestione (unicamente a favore delle cooperative), per un importo pari a 250 ITL per litro di latte, con un massimale fissato in base alla produzione della campagna precedente;

b) prestiti per gli anticipi a favore dei soci (delle cooperative e delle associazioni di produttori).

L'importo di tali prestiti è pari a 1 150 ITL per litro di latte di pecora e a 850 ITL per litro di latte di capra.

(9) La durata dei prestiti può essere fissata dall'istituto finanziario a 18 mesi o a 36 mesi (a seconda, tra l'altro, del tipo di formaggio prodotto).

[1] GU C 87 del 18.3.1997, pag. 6.
[2] Cfr. nota 1.

(10) Il tasso d'interesse applicato ai prestiti è pari al 55 % del tasso di riferimento fissato dal governo.

(11) Gli aiuti possono essere cumulati, a favore delle cooperative, con un aiuto sotto forma di rimborso del 10 % del tasso d'interesse che rimane a loro carico, qualora le cooperative stesse attuino una politica di commercializzazione comune (per esempio raggruppandosi in seno ad un consorzio di commercializzazione o con intese parasociali) per quantità di prodotto superiori a 30 000 quintali/anno.

(12) Nella propria decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha osservato che gli articoli 92 e 93 del trattato si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [4].

(13) La Commissione ha osservato che il fondamento giuridico dell'aiuto è costituito dall'articolo 16 della legge n. 9/62. Poiché detta legge non è mai stata notificata, né esaminata dalla Commissione in base agli articoli 92 e 93 del trattato, non è possibile considerare l'aiuto in esame come aiuto esistente ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

(14) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che le misure di aiuto di cui trattasi debbano essere esaminate alla luce dei criteri enunciati nella propria comunicazione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione») [5] (in prosieguo: «la comunicazione sui crediti di gestione»). In linea di massima tali criteri dovrebbero infatti applicarsi a tutte le misure di aiuto in vigore a partire dal 1º gennaio 1996 (lettera della Commissione agli Stati membri del 20 ottobre 1995). Alla luce di tali criteri, la Commissione non è affatto certa che la misura in esame li abbia rispettati.

(15) Inoltre, la Commissione ha notato che l'aiuto risulta essere concesso con riferimento alla quantità di latte conferita per la trasformazione e che pertanto tale modalità di concessione sembra violare l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che vieta la concessione di aiuti il cui importo sia determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti disciplinati dalla stessa organizzazione comune di mercato.

III

OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(16) Il 5 aprile 1997 la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della Federazione degli industriali della Sardegna e del Consorzio delle industrie casearie della Sardegna. Si tratta di commenti che condividono e sostengono pienamente l'argomentazione su cui la Commissione ha fondato la propria decisione di avviare il procedimento. Le osservazioni pervenute sottolineano che gli aiuti concessi dalle autorità italiane costituiscono aiuti al funzionamento, che non hanno alcun vantaggio duraturo per il settore in esame e devono quindi essere considerati incompatibili con il mercato comune. Secondo le osservazioni ricevute, tali aiuti creano distorsioni di concorrenza all'interno del settore, poiché l'aiuto viene concesso soltanto a favore di talune categorie di produttori, ossia alle cooperative e alle associazioni di produttori. La Federazione degli industriali e il Consorzio delle industrie casearie della Sardegna hanno quindi invitato la Commissione a dichiarare l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune e a procedere pertanto al recupero di eventuali importi già versati.

IV

COMMENTI DELL'ITALIA

(17) Nella lettera del 17 giugno 1997, le autorità italiane non hanno espresso osservazioni dettagliate sui punti sollevati dalla Commissione nella propria decisione di avviare il procedimento. Esse si sono limitate a sottolineare che le norme nazionali vigenti erano state adottate prima dell'adozione della comunicazione sui crediti di gestione, che non erano stati concessi aiuti trattandosi di aiuti erogabili soltanto a posteriori, che il pagamento è stato sospeso fino alla decisione definitiva della Commissione e che l'intera questione si sarebbe potuta risolvere soltanto una volta che la Commissione avesse adottato una posizione definitiva sui prestiti agevolati a breve termine.

(18) Con telescritto del 9 dicembre 1998 alla rappresentanza permanente d'Italia, la Commissione ha rammentato alle autorità italiane che la decisione della Commissione di avviare il procedimento riguardava tutti gli aiuti concessi in forza dell'articolo 16 della legge n. 9/62 e non solo l'aiuto previsto per la campagna di commercializzazione 1995/96 in forza della delibera n. 47/17. Le autorità italiane venivano invitate quindi a chiarire la loro risposta precedente tenendo conto di tale osservazione. Tuttavia, nessuna risposta a tale telescritto è stata ricevuta.

V

VALUTAZIONE DELLA MISURA

(19) In virtù dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, i quali favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri. Gli articoli 92 e 93 del trattato si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari, per effetto del citato articolo 23 del regolamento (CEE) n. 804/68.

(20) La misura in esame prevede la concessione di aiuti a cooperative o ad associazioni di produttori operanti nel settore della trasformazione del latte ovino o caprino sotto forma di prestiti agevolati. Il tasso nazionale di riferimento usato per il calcolo della riduzione del tasso di interesse è pari alla media aritmetica tra il tasso del

[3] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[4] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[5] GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

Rendibot (calcolato dalla Banca d'Italia) e il tasso Ribor, incrementato dalle spese di commissioni bancarie. Nel novembre 1998 il tasso di riferimento nazionale era pari al 6,25 %, mentre i tassi di riferimento utilizzati dalla Commissione nello stesso periodo erano pari a 6,18 % per mutui quinquennali e 5,9 % per mutui della durata di un anno. Una riduzione del 45 % del tasso nazionale di riferimento del 6,25 % conduce chiaramente ad un tasso di interesse dei prestiti agevolati inferiore ai tassi utilizzati dalla Commissione per determinare se un prestito agevolato contiene un elemento di aiuto, come enunciato nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ([6]). È chiaro che una simile misura favorisce le imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese le quali devono finanziarsi attraverso risorse proprie oppure pagare per tali finanziamenti il saggio di interesse applicato alle condizioni normali del mercato. Nella misura in cui i produttori che non hanno accesso ai prestiti agevolati sono costretti a ripercuotere sui loro clienti i costi aggiuntivi sostenuti per l'assunzione di tali prestiti, la misura in esame conferisce un vantaggio commerciale ai beneficiari dei prestiti agevolati, creando in questo modo distorsioni di concorrenza. Inoltre, la misura incide sugli scambi tra gli Stati membri. In tale contesto, la Commissione fa notare che la maggior parte del latte ovino e caprino prodotto in Sardegna viene utilizzato per la produzione di Pecorino Romano, Pecorino Sardo e altri formaggi. Le modalità di pagamento dell'aiuto dipendono inoltre dal tipo di formaggio prodotto. Gli scambi intracomunitari di formaggio sono senz'altro cospicui: in base alle statistiche sulle spedizioni di tali prodotti, gli scambi sono ammontati nel 1996 a 1 903 300 tonnellate. Nello stesso anno l'Italia ha esportato formaggi per un valore di 1 305 miliardi di ITL. Inoltre, anche se non è possibile menzionare cifre precise, la Commissione è consapevole del fatto che vi sia un notevole volume di scambi intra-comunitari di formaggio Pecorino Romano e Pecorino Sardo, che hanno ricevuto una denominazione di origine protetta in conformità con il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ([8]). Invero nell'ambito di un altro caso di aiuto di Stato, le autorità della Regione Sardegna hanno indicato che il Pecorino romano è uno dei pochi prodotti in cui la regione è esportatore netto di prodotti alimentari.

(21) La Commissione giunge pertanto alla conclusione che la misura in esame rientra nel divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

(22) All'articolo 92, paragrafi 2 e 3 sono previste deroghe al divieto di cui al paragrafo 1.

([6]) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.
([7]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
([8]) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

(23) Manifestamente, le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato non si applicano date la natura e la finalità della misura di aiuto in esame. L'Italia non ha infatti invocato l'articolo 92, paragrafo 2.

(24) Al paragrafo 3 dell'articolo 92 si specificano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità dev'essere valutata dal punto di vista comunitario e non dal punto di vista di un singolo Stato membro. Nell'interesse del funzionamento del mercato comune e avuto riguardo all'articolo 3, lettera g), del trattato, le deroghe al divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 vanno interpretate in maniera restrittiva.

(25) Con riferimento all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), occorre considerare che l'aiuto in esame non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana.

(26) Inoltre, l'aiuto non è inteso a perseguire né è idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).

(27) Con riferimento all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) va innanzi tutto notato che l'aiuto non viene concesso in relazione ad investimenti. L'aiuto infatti è concesso sotto forma di agevolazione per gli interessi su prestiti a breve termine che possono essere concessi alle cooperative e alle associazioni di produttori operanti nel settore della trasformazione del latte ovino e caprino. In quanto tale, la misura di aiuto dev'essere considerata come un aiuto al funzionamento.

(28) Secondo una politica consolidata della Commissione, è vietato il pagamento di aiuti al funzionamento nel settore agricolo. Si tratta di aiuti che si limitano ad alleviare i normali costi di funzionamento a carico degli operatori economici, conferendo in questo modo un vantaggio economico limitato ad un breve periodo, che cessa non appena cessano i pagamenti a favore del beneficiario. Tali aiuti sono particolarmente idonei a creare distorsioni di concorrenza. Simili aiuti non possono quindi considerarsi come destinati ad agevolare lo sviluppo economico di zone in cui il tenore di vita è anormalmente basso ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), né ad agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche o di alcune zone economiche ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, il pagamento di tali aiuti è tale da interferire con il funzionamento dei meccanismi posti in essere dall'organizzazione comune dei mercati, nell'ambito della politica agricola comune, e da svantaggiare i produttori esclusi dal beneficio di tali aiuti, contrariamente al principio della parità di trattamento sancito dal trattato. Secondo la

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare la sentenza 26 giugno 1979, «quando, in forza dell'articolo 40 del trattato la Comunità ha emanato una normativa che istituisce un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia» ([9]).

(29) Tuttavia, nel riconoscere le difficoltà strutturali che impediscono, in certi Stati membri, l'accesso del settore agricolo al mercato di capitali, oppure connesse all'aumento del costo dei capitali nel settore agricolo, la Commissione ha elaborato un orientamento inteso a permettere la concessione di prestiti agevolati a favore dei produttori agricoli, destinati a coprire le spese di funzionamento, nel rispetto di determinate condizioni. Tale orientamento è stato consolidato nella comunicazione sui crediti di gestione ([10]). Inizialmente trasmessa agli Stati membri con lettera del 20 ottobre 1995, essa prevedeva che le nuove regole si sarebbero applicate a decorrere dal 1º gennaio 1996. Con decisione del 27 giugno 1997, la Commissione rinviava fino al 31 dicembre 1996 il termine entro il quale gli Stati membri dovevano modificare gli aiuti esistenti per conformarsi alle nuove regole. Successivamente, con lettera del 4 luglio 1997, la Commissione informava poi gli Stati membri di aver deciso di sospendere l'applicazione della comunicazione. Con lettera del 19 dicembre 1997, la Commissione informava gli Stati membri che la comunicazione sui crediti di gestione sarebbe stata applicata dal 30 giugno 1998.

(30) In base a detta comunicazione, le misure di aiuto in esame devono, tra l'altro, soddisfare le seguenti condizioni:

i) gli aiuti non devono essere utilizzati per agevolare in maniera selettiva settori od operatori agricoli specifici, per motivi non unicamente legati alla natura del settore agricolo considerato nel suo insieme e delle attività connesse (in particolare il carattere stagionale della produzione e la struttura delle aziende); la Commissione non autorizza aiuti che, all'interno della regione amministrativa interessata, non siano concessi a tutti gli operatori del settore agricolo, senza discriminazione e a prescindere dal tipo di attività (o delle attività) agricole per le quali l'operatore ha bisogno di prestiti a breve termine;

ii) l'aiuto non deve superare la differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore agricolo e il tasso d'interesse versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non connessi ad investimenti;

iii) il volume dei prestiti agevolati non può superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione; in alcun caso l'aiuto potrà essere connesso ad operazioni specifiche attinenti alla commercializzazione o alla produzione;

iv) la durata dei prestiti agevolati dev'essere al massimo di un anno.

Nella lettera del 19 dicembre 1997 la Commissione sottolineava la necessità del rispetto rigoroso e letterale di quanto menzionato al punto ii), ossia che l'aiuto sia limitato alla differenza tra il tasso di interesse applicato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo e quello per prestiti agevolati a breve termine negli altri settori economici.

(31) Prima dell'adozione della comunicazione sui crediti di gestione, la Commissione, in base alla prassi in vigore in materia, avrebbe considerato la misura in esame compatibile con il mercato comune qualora fossero soddisfatti due criteri negativi (i prestiti agevolati non dovevano superare la durata di un anno e non dovevano essere concessi per un singolo prodotto o una singola operazione).

(32) È quindi necessario esaminare le misure di aiuto alla luce dei criteri relativi ai prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo. Nelle loro osservazioni scritte, anche le autorità italiane hanno convenuto che la comunicazione sui crediti di gestione è la base idonea per la valutazione dell'aiuto. In proposito appare opportuno distinguere tra aiuti concessi per la campagna di commercializzazione 1995/96 ed altri aiuti che possono essere stati erogati in virtù dell'articolo 16 della legge n. 9/62.

(33) Le modalità di concessione degli aiuti per la campagna di commercializzazione 1995/96 sono state fissate dalla delibera n. 47/17 (cfr. considerando 8, 9 e 10 della presente decisione).

(34) Da dette modalità di concessione risulta evidente che non sono rispettate le condizioni menzionate al considerando 30, punti i) e iv). In particolare, l'aiuto è erogato su base selettiva, solo per un particolare tipo di prodotto (prodotti ottenuti dalla trasformazione di latte ovino e caprino) ed esclusivamente per alcuni tipi di produttori, cioè cooperative e associazioni di produttori. Pertanto sono esclusi dal beneficio dell'aiuto non solo i produttori di altri tipi di prodotto, ma anche certe categorie di produttori dello stesso prodotto. Costoro pertanto non ricevono sostegno dallo Stato per compensare svantaggi stagionali e altri svantaggi. Inoltre, la durata del prestito è superiore ad un anno. La misura di aiuto deve quindi essere considerata incompatibile con la comunicazione sui crediti di gestione. Nella misura in cui la durata dei prestiti è superiore ad un anno, l'aiuto sarebbe stato in ogni caso incompatibile con gli orientamenti precedentemente applicati in questo settore dalla Commissione.

(35) Inoltre, tenendo conto delle modalità di pagamento dell'aiuto, che sembra essere erogato in base alla quantità del latte conferito alla trasformazione, nonché in assenza di osservazioni da parte delle autorità italiane su questo punto, la Commissione conferma la propria opinione secondo cui l'aiuto viola il citato articolo 24 del regolamento (CEE) n. 804/68.

([9]) Causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/Mc Carren, Racc. 1979, pag. 2161, punto 14 della motivazione.
([10]) Cfr. 5

(36) Per quanto riguarda gli aiuti che possano essere stati erogati in virtù dell'articolo 16 della legge n. 9/62 per campagne precedenti alla campagna di commercializzazione 1995/96, va notato che le autorità italiane non hanno reagito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, né hanno risposto alla lettera di sollecito della Commissione. Di conseguenza la Commissione non dispone delle informazioni necessarie per prendere una decisione finale.

(37) Di conseguenza, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990 ([11]), la Commissione ha deciso di ingiungere all'Italia di fornire informazioni dettagliate sugli aiuti eventualmente erogati in virtù dell'articolo 16 della legge n. 9/62 con riferimento al periodo precedente alla campagna di commercializzazione 1995/96. Le informazioni da fornire sono costituite, tra l'altro, dalle copie di tutte le decisioni della Giunta regionale che definiscano le modalità di pagamento di tali aiuti, nonché gli estremi degli stanziamenti approvati per ciascun esercizio finanziario.

VI

CONCLUSIONI

(38) Poiché la legge n. 9/62 e la delibera n. 47/17 sono state adottate e sono divenute efficaci senza essere state previamente notificate alta Commissione, si deve concludere che l'Italia ha dato esecuzione illegalmente all'aiuto di cui trattasi, in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

(39) Inoltre, si deve concludere che gli aiuti a favore delle cooperative e delle associazioni di produttori operanti nel settore del latte ovino e caprino concessi dalla Regione Sardegna per la campagna di commercializzazione 1995/96 in virtù dell'articolo 16 della legge n. 9/62, quale attuata con la delibera n. 47/17, rientrano nel divieto previsto dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 o 3 del medesimo. L'aiuto in esame deve pertanto essere considerato incompatibile con il mercato comune.

(40) Poiché, tuttavia, nella risposta alla lettera che comunicava l'avvio del procedimento le autorità italiane hanno affermato che l'aiuto per la campagna di commercializzazione 1995/96 non è mai stato erogato, che avrebbe dovuto essere erogato a posteriori e che l'erogazione era stata sospesa dal momento dell'avvio del procedimento, non è necessario disporre il ricupero dell'aiuto versato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato a favore delle cooperative e delle associazioni di produttori operanti nel settore lattiero-caseario ai quali la Regione Sardegna (Italia) ha dato esecuzione per la campagna di commercializzazione 1995/96 in virtù dell'articolo 16 della legge regionale del 13 luglio 1962, n. 9 (in prosieguo: «la legge n. 9/62»), quale attuata dalla delibera n. 47/17, del 24 ottobre 1997 della Giunta regionale, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

L'Italia sopprime l'aiuto di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia trasmette alla Commissione tutte le informazioni dettagliate circa altri aiuti eventuali concessi in virtù dell'articolo 16 della legge n. 9/62 per periodi precedenti alla campagna di commercializzazione 1995/96.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([11]) Causa C-301/87, Francia/Commissione, pag. 1-307.